

COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 31/04/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tempestivi ricorsi RGR n. 1108/10 ed RGR n. 1234/10, la società VARGO srl con sede in Como, esercente l'attività di "commercio all'ingrosso e dettaglio di elettrodomestici e prodotti elettronici in genere", ha impugnato gli avvisi di accertamento sopra indicati per gli anni 2005 e 2006 con i quali l'Agenzia delle Entrate di Corno aveva determinato maggiori imposte dirette, IVA ed IRAP irrogando le relative sanzioni e gli interessi nelle misure rispettivamente ivi indicate, per effetto del maggior reddito accertato e del maggiore imponibile IRAP ed IVA pure ivi indicati.

La società VARGO srl ha impugnato, inoltre, con i ricorsi RGR n. 596/11 e RGR n. 767/11 le cartelle di pagamento n. 03320110002341555000 (anno 2005) e n. 03320110004964155 (anno 2006) scaturite dall'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del DPR 602/73, per la metà delle somme corrispondenti agli imponibili o maggiori imponibili accertati; ha impugnato, infine, con ricorso RGR n. 528/11 la cartella di pagamento n. 03320110000395734, notificata il 21/02/2011, recante la richiesta di pagamento degli interessi maturati sul 'V2 delle somme accertate e sospese durante il primo grado di giudizio relativo agli accertamenti per i periodi d'imposta 2003 e 2004.

Per quanto riguarda gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2005 e 2006, si premette che gli stessi scaturiscono da una verifica fiscale, a carattere parziale (per gli anni d'imposta 2003 estesi agli anni successivi), iniziata il 16/02/2006 dalla Guardia di Finanza di Como finalizzata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni in materia di IVA. Durante la verifica la Guardia di Finanza ha effettuato controlli incrociati con i fornitori della società verificata, da cui è emersa la presenza di elementi tipici della c.d. Frode Carosello con relativo coinvolgimento sia della società VARGO srl sia di alcuni dei propri fornitori, in un disegno criminale inquadrabile nelle ipotesi di reato di cui all'art. 416 commi 1 e 2 c.p. (associazione per delinquere), art 640 comma 2 n. 1 c.p. (truffa ai danni dello Stato), arti 5 e 10 del D.Lgs 74/2000 (occultamento e distruzione della documentazione contabile), delitti consumati in concorso e continuazione.

La condotta descritta ha determinato l'inizio del procedimento penale a carico di tutti i soggetti coinvolti (p.p. 2465/06 registro generale delle notizie di reato della Procura della Repubblica del Tribunale Ordinario di Como) tutti condannati e sfociato in una sentenza di patteggiamento ex art 444 c.p.p.

La lunga e complessa verifica fiscale, iniziata il 16/02/2006, si è conclusa il 04/04/2007 con la regolare notifica del Processo Verbale di Constatazione alla società ricorrente.

L'Ufficio, dato atto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como autorizzava con il provvedimento 2465/06 RGNR mod. 21 l'utilizzo ai fini fiscali dei dati e degli elementi relativi alla VARGO srl, ha emesso gli avvisi di accertamento impugnati.

La ricorrente, dopo un regolare e lungo contraddittorio per definire la controversia con accertamento con adesione (che ha avuto esito negativo), ha impugnato gli avvisi di cui in epigrafe ed ha eccepito:

- 1) che in sede di verifica la Guardia di Finanza ha riscontrato la regolarità delle scritture contabili, dato che costituirebbe una prova a proprio discarico;
- 2) la carenza assoluta del presupposto di imposizione sia ai fini IVA che in materia di imposte dirette in quanto "la prova documentale del corretto adempimento degli obblighi tributari" sarebbe costituita dal dato che, come confermato nel PVC, VARGO srl ha

"ricevuto le merci e le fatture di acquisto (con addebito di IVA ai cedenti) e che le cessioni dei beni sono state tutte pagate a mezzo di bonifico o di assegno bancario con accredito: la società ricorrente ha annotato gli acquisti nell'estratto conto fornitori... ha assolto al dovere di presentazione della dichiarazione modello unico...";

- 3) la violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 7 del DPR 633/72 in quanto le cessioni sarebbero avvenute tra "soggetti reali ed effettivi che non possono qualificarsi come soggettivamente inesistenti", di conseguenza la società avrebbe legittimamente operato la detrazione;

- 4) la violazione e falsa applicazione dell'art. 72 del DPR 917, art. 2, comma 8, Legge 27/12/2002 n. 289 in quanto "l'indeducibilità dei costi è esplicitamente collegata dall'Erario all'uso di fatture fittizie, cioè ad un reato che la società non avrebbe mai commesso ed in ordine al quale la Magistratura non ha esercitato l'azione penale";

- 5) la mancanza della prova della pretesa fiscale: sia i verbalizzanti che l'Agenzia delle Entrate non avrebbero provato l'inesistenza delle società fornitrici ed avrebbero presuntivamente dedotto dall'indagine penale i fatti a fondamento degli accertamenti;

- 6) l'irrilevanza della ipotetica frode carousel nei confronti del cessionario;

Relativamente al solo anno 2005, VARGO srl ha ritenuto legittima la detrazione dell'IVA di € 6.347,27 afferente sei fatture ricevute da propri clienti per premi di fine anno per l'importo imponibile di € 31.736,3, ritenuti, invece, dalla Guardia di Finanza e dall'Ufficio come operazioni di cessione che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro ex art. 2, comma 3 del DPR 633/72 escluse espressamente dal campo di applicazione dell'IVA.

Per questi motivi la ricorrente ha chiesto in via principale l'annullamento degli atti impugnati, in via subordinata la riduzione della pretesa fiscale ed in via cautelare la sospensione della riscossione con vittoria delle spese di giudizio.

Anche per quanto riguarda le cartelle di pagamento impugnate la ricorrente ha chiesto, come in atti, l'annullamento delle stesse perché l'iscrizione a ruolo sarebbe illegittima ed infondata.

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Como si è costituita nelle forme di rito.

Preliminarmente ha chiesto la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva; ha poi evidenziato che la ricorrente, per l'anno 2005, nulla ha eccepito sulla indetraibilità delle spese sostenute per automezzi strumentali di € 1.216.08 (pag 89 del PVC) per cui ritiene che la ricorrente abbia posto acquiescenza a tale rilievo.

Con riferimento a tutte le eccezioni invocate dalla ricorrente, ha ribadito la legittimità e correttezza del proprio operato ed ha chiesto il rigetto dei ricorsi con vittoria delle spese di giudizio.

A supporto della legittimità e correttezza del proprio operato ha prodotto la sentenza n. 101/05/09 del 13/10/2009 della Sezione V della CTP di Como che ha rigettato i ricorsi della società VARGO srl relativi agli anni 2003 e 2004.

Per quanto riguarda, invece, le cartelle di pagamento, l'Ufficio ha ribadito la legittimità dell'iscrizione a ruolo e la conseguente emissione delle cartelle controverse, chiedendo, pertanto il rigetto dei ricorsi con vittoria di spese.

In data 08/06/2011 questa Sezione con Ordinanza n. 111/04/11 ha rigettato l'istanza di sospensione per mancanza di prova del danno.

Successivamente in data 13/02/2012 la ricorrente ha presentato memorie difensive, replicando alle controdeduzioni dell'Ufficio ed insistendo per l'accoglimento delle proprie ragioni.

All'odierna udienza, riunita in Camera di Consiglio, la Commissione dispone la riunione dei cinque ricorsi e ritiene la causa in. decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, dopo attento ed approfondito esame del Processo Verbale di Constatazione della Guardia di Finanza, delle richieste del Pubblico Ministero (all. 14 PVC) e della sentenza (all. 17) del GIP del Tribunale Ordinario di Como n. 81107 R.G., depositata il 21/02/2007, tenuto conto delle eccezioni ed argomentazioni svolte dalle parti, ritiene legittimi gli avvisi di accertamento impugnati e corretto l'operato dell'Ufficio anche per gli anni d'imposta 2005 e 2006.

A tal riguardo la Commissione ritiene di non doversi discostare dalla decisione della Sezione V della CTP di Como non rinvenendo nei ricorsi in esame nuove eccezioni che non siano state già esaminate per gli anni 2003 e 2004.

In ogni caso la Commissione osserva preliminarmente che:

- la società ricorrente già per gli anni precedenti e fino al 2002 aveva beneficiato del condono tombale;
- la interposizione delle società cartiere ha consentito alla VARGO srl di accumulare negli esercizi 2003-2006 un consistente credito IVA di € 18.766.734,33;
- il GIP di Como, ritenuta la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti, trattandosi di reati frutto dell'esecuzione di un disegno criminoso, ha pronunciato la sentenza n. 81/07 RG di applicazione della pena su richiesta nei confronti, tra gli altri, di Go. Cl., consistente in anni 3 e mesi 3 di reclusione ed € 2.100,00 di multa;
- il sig. Go. Cl. ha agito in nome e per conto della società VARGO srl. Infatti, nel periodo 2002/2006 oggetto delle indagini, lo stesso ha ricoperto fino al 01/12/2006 la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e pertanto tutte le attività illecite costituenti reato sono state commesse a vantaggio della società ricorrente e "non a titolo personale".;
- che la ricorrente, non avendo nulla eccepito sulla indetraibilità delle spese sostenute per automezzi strumentali di € 1.216,08 (pag. 89 del PVC), la Commissione ritiene fondato il rilievo contestato dall'Ufficio.

Nel merito, la Commissione osserva che le indagini penali hanno consentito di stabilire che la società VARGO srl era al centro di un vasto sistema di frodi IVA attraverso la complicità e/o utilizzo di fatture fittizie emesse dalle società "cartiere" Western Trade srl, l'Europea srl e Multimedia Store srl (per il 2003) e Western Trade srl e Multimedia Store srl (per il 2004); per gli anni 2005 e 2006 in esame intervenivano anche le "cartiere Global Trading srl, Stadler srl più la società Weber srl che fungeva da società "filtro" ed interposta tra le cartiere Trading srl e Stadler srl. In sostanza, dalle indagini si scopriva che il sistema utilizzato era tipico della c.d. Frode Carosello.

I verificatori hanno provato che le società comunitarie fornitrici, situate in Austria, Germania e Portogallo, tutte riconducibili al cittadino austriaco Pe. Eb. erano parte attiva nella frode fiscale ed avevano i conti correnti presso lo stesso Istituto bancario: la Oberbank di Linz (Austria); la Guardia di Finanza ha illustrato in modo esemplare e

schematico come avvenivano le operazioni tra le società "cartiere/filtro" (allegati n. 13 e 15 PVC).

Quanto alle eccezioni invocate dalla ricorrente sui punti da 1 a 6, la commissione osserva:

Punto 1 - che la regolare contabilità riscontrata non impedisce all'Ufficio di procedere ad accertamento induttivo, né tale regolarità costituisce valida prova dell'assenza di frode. Invero, una contabilità apparentemente corretta e regolare non può rappresentare un ostacolo ad un accertamento fondato anche su altri elementi induttivi (cfr. Cass. n. 4594 del 9/2/2009 e art. 56 del DPR n. 633/72).

Punto 2 - Carenza assoluta del presupposto di imposizione.

La Commissione ritiene che la regolarità e la correttezza formale della documentazione contabile non è idonea a dimostrare la verità dei fenomeni economici in essa rappresentati, essendo invece elementi peculiari del fenomeno fraudolento in esame. Le "cartiere" sono infatti preposte esclusivamente al confezionamento di documenti fiscali. Nel caso concreto le imprese fornitrici di Varo srl sono risultate esistenti solo sotto il profilo formale (imprese fantasma) ma non sotto il profilo sostanziale. Esse non svolgono alcuna attività commerciale, sono inattive e non presentano le dichiarazioni dei redditi, sono prive di sede operativa, di macchinari, di un deposito per lo stoccaggio della merce e anche prive di dipendenti. In sostanza si limitano a rilasciare a terzi fatture per forniture di beni o per prestazioni di servizi in realtà mai eseguiti.

In presenza di tali elementi indiziari, legittimamente l'Ufficio ha ritenuto inesistenti le operazioni contestate e provveduto a recuperare a tassazione l'imposta irrualmente detratta; in tal caso, spostandosi, poi, l'onere della prova in capo al contribuente, detta prova non può essere costituita dalla sola esibizione dei mezzi di pagamento (cfr. Cass. 7144 del 23/3/2007). È noto, infatti, che coloro che utilizzano fatture a copertura di operazioni inesistenti sia per detrarre l'IVA che per dedurre i costi, hanno ben cura di effettuare i relativi pagamenti con assegni bancari per lasciare traccia degli stessi a "futura memoria"; tuttavia se la fattura non trova l'effettività dell'operazione sottostante non può ritenersi che tale prova venga raggiunta con la sola esibizione dei mezzi di pagamento, che normalmente vengono utilizzati in modo fittizio per dare corpo apparente ad una transazione inesistente (cfr. Cass. 15228 del 3/12/2001).

Più volte il Giudice di legittimità ha ribadito che in presenza di fatture per operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti (situazioni fraudolente o abusive) il cessionario che utilizza il documento fiscale non può recuperare l'IVA, anche se l'imposta è stata assolta formalmente dall'emittente (cfr. Cass. n. 5717/2007; 309/2006; 14437/2002).

Nel caso di costi documentati da fatture emesse da un soggetto diverso rispetto all'effettivo fornitore di beni e servizi, l'imposta è dovuta dalla società venditrice (fornitrice) per l'intero ammontare indicato in fattura; nella specifica ipotesi la società acquirente non può usufruire della corrispondente detrazione giacché, in presenza di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, non è ammessa la detrazione dell'IVA fatturata dalla società fittizia in quanto gli acquisti sono avvenuti senza il pagamento dell'imposta.

La Commissione osserva che in sede penale è stata appurata non solo l'inesistenza dei soggetti che hanno emesso fatture a VARGO srl, ma anche la falsità dei documenti di trasporto; ne consegue che le doglianze della ricorrente sono infondate.

Punto 3 - Eccepita violazione di legge per falsa applicazione dell'art. 21, comma 7 del DPR n. 633/72.

La Commissione ritiene l'affermazione di parte priva di fondamento in quanto negli atti impugnati nessun riferimento è stato fatto all'art. 21, comma 7 del Decreto citato. Gli atti impugnati sono stati emessi ai sensi degli artt. 39 e 40 del DPR 600/73 e art. 54 del DPR 633/72.

Nel caso in esame VARGO srl ha ricevuto fatture soggettivamente inesistenti per cui l'Ufficio correttamente ha proceduto al recupero.

Non è condivisibile l'assunto della ricorrente secondo cui le parti abbiano voluto concludere un contratto diverso da quello apparente (inesistenza soggettiva - art. 1414 c.c.). A giudizio di questo Collegio le parti non hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ma hanno interposto tra gli effettivi contraenti un soggetto fittizio.

La ricorrente eccepisce la mancanza di accordo tra i soggetti coinvolti.

Il Collegio osserva che VARGO srl è stata condannata per il reato di associazione per delinquere; conseguentemente l'accordo tra i soggetti, tutti condannati, è esistente e provato; inoltre la fittizietà dei venditori di VARGO srl è stata provata sia in sede di verifica fiscale che in sede penale (cfr. foglio 15 del PVC e pag. 8 della sentenza del GIP di Como dove le società vengono definite cartiere e le fatture emesse dalle medesime come soggettivamente inesistenti).

Per quanto riguarda l'assunto di VARGO srl che i pagamenti, essendo avvenuti, sconfesserebbero la tesi dell'inesistenza soggettiva dei cedenti, la Commissione ritiene che i pagamenti confermano unicamente l'esistenza oggettiva delle operazioni e non quella soggettiva; invero, nel caso concreto gli assegni per il pagamento della merce sono stati emessi da VARGO srl contestualmente alla fattura o al massimo il giorno successivo per permettere alle società "fantasma", prive di liquidità, di soddisfare cartolarmente il fornitore comunitario attraverso un passaggio apparente di soldi (cfr. foglio 16 del PVC).

Punto 4 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 72 del DPR 917/86 e art. 2, comma 8 legge 289/2002- Indeducibilità dei costi ed estraneità della società per fatti commessi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il richiamo dell'art. 2, comma 8 della legge n. 289/2002 sarebbe non conferente in quanto l'Ufficio avrebbe erroneamente collegato l'indeducibilità dei costi all'uso di fatture fittizie cioè ad un reato che la società non avrebbe mai commesso ed in ordine al quale la Magistratura non ha esercitato l'azione penale.

Il Collegio ritiene tale eccezione infondata. L'art. 2, comma 8 della Legge 27/12/2002 n. 289 ha introdotto l'indeducibilità dei quei costi riconducibili a illeciti penalmente rilevanti e "nel caso di società, enti o associazioni occorrerà fare riferimento alla denuncia di reato a carico degli amministratori o dei legali rappresentanti; anche la circolare n. 42/E del 26/09/2005 prevede che, indipendentemente dal fatto che dallo stesso illecito si generi un provento tassabile, non possono essere portate in deduzione i costi dall'imponibile fiscale. La società VARGO srl, in persona del sig. Go., è stata riconosciuta colpevole di reato di cui all'art. 640 c.p. Il comma n. 1 "truffa aggravata ai danni dello Stato" nell'aver utilizzato, mediante raggiri e artifici, società cartiere annotando le fatture soggettivamente inesistenti emesse dalle cartiere stesse allo scopo di maturare un notevole credito IVA; infatti, dal 2003 al 2006 la società ricorrente ha accumulato un rilevante credito IVA di €

18.766.734,33; non solo, ove venisse accolta l'eccezione della ricorrente con il riconoscimento della deducibilità dei costi e relative spese, la società godrebbe di un beneficio fiscale generato dal reato commesso nel suo interesse dal rappresentante legale.

A tal riguardo la Commissione osserva che l'art. 14, comma 4 bis della legge n. 537/93, come modificata dalla legge 289/2002, stabilisce l'indeducibilità dei costi riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato; per poter dedurre un costo esso deve essere inerente, certo e determinabile, ma soprattutto non deve essere penalmente illecito; è sufficiente, infatti, la trasmissione della "notizia criminis" a legittimare la ripresa a tassazione dei costi da reato con conseguente indeducibilità dei componenti negativi riconducibili a fatti, atti o attività illecite (cfr. CTR Ravenna n. 143/2010); in sostanza i costi e le spese derivanti da fatti puniti come reati dalla legge penale non sono deducibili dal reddito d'impresa (cfr. Cass. n. 112/2008).

A giudizio di questa Commissione queste associazioni di criminali non devono avere alcuna tutela, perché, oltre a frodare il fisco ed arricchirsi illecitamente, sono un danno per la collettività e danneggiano gli imprenditori onesti che, in questo particolare momento di crisi, rischiano di dover chiudere per la concorrenza sleale e truffaldina posta in essere dalle associazioni in questione.

In verità si ritiene che i costi possono essere riconosciuti, ma solo in assenza di dolo e per causa di forza maggiore (incendi, furti, alluvioni, terremoti, crolli di fabbricati) non certo per fattispecie esaminata.

Il Giudice di legittimità ha recentemente affermato che nel rapporto tra il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato e l'ipotesi di cui alla legge n. 74/2000, opera il principio di consunzione (l'ipotesi di reato meno grave viene assorbita in quella più grave). Orbene, poiché la Magistratura nel caso concreto ha ritenuto la parte colpevole di associazione per delinquere e di aver truffato l'Amministrazione con l'aggravante del rilevante danno patrimoniale, il reato più grave è sicuramente quello penale che ha assorbito quello tributario ritenuto dall'organo giudicante elemento costitutivo (artificio e raggirio) del reato di cui all'art. 640 comma II n. 1 c. p.

Nel caso controverso la gravità del reato contestato è notevole, in quanto attraverso un meccanismo denominato "evasione da riscossione", di cui VARGO srl è risultata essere una delle promotrici, l'IVA pagata da VARGO alle società cartiere non è mai stata riversata all'Erario. La ricorrente, destinataria delle merci a prezzi estremamente vantaggiosi, ha consapevolmente tratto agevolazione dalla truffa, conseguendo un notevole risparmio in fase di acquisto in quanto le cartiere in modo sistematico abbatterono l'imponibile su base percentuale (cfr. fogli 16, 17 e 43 del PVC) e maturando un consistente indebito credito IVA (€ 18.766.734,33 dal 2003 al 2006). Non può essere condiviso l'assunto della ricorrente secondo il quale per l'utilizzazione delle fatture false non vi sia stata incriminazione, come pure pretestuosa appare l'eccezione che la società sarebbe estranea per i fatti imputati al proprio amministratore CI. Go.. Tra la società e l'amministratore si instaura un rapporto organico e l'amministratore agisce in nome e per conto della società Il Presidente della società sig. Go., nel caso in esame, ha agito procurando un illecito beneficio alla società (il rilevante indebito credito IVA è maturato a favore della società VARGO srl e non a favore dell'amministratore) e un notevole incremento delle vendite con l'immissione sul mercato di prodotti a prezzi concorrenziali o meglio a prezzi inferiori rispetto a quelli forniti dalle società regolari.

Non è stato provato che dell'ingiusto profitto abbia beneficiato unicamente la persona fisica (cioè Go.) e non quella giuridica. A tale riguardo la Suprema Corte (sentenza n. 23988 del 24/09/2008) ha sancito che "il fatto illecito dell'amministratore di una società, commesso nell'ambito dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi sociali, costituisce illecito della società".

Punto 5 - Mancanza della prova della pretesa fiscale e della prova sulla vendita sottocosto.

L'assunto della ricorrente secondo il quale i verbalizzanti e l'Agenzia delle Entrate non avrebbero provato l'inesistenza delle società fornitrici è del tutto infondato. Le società fornitrici in realtà esistevano, ma erano prive di autonomia e capacità gestionale. Esse si interponevano tra il soggetto comunitario cedente ed il cessionario in modo fittizio; nella fase di vendita (cartolare) alla società VARGO esse trasformavano parte del costo originario delle merci concentrando su loro stesse il debito d'imposta IVA con il proposito di non versarlo all'Erario e destinare l'importo a beneficio degli associati; inoltre generavano in capo alla ricorrente VARGO (come più volte ricordato) in indebito credito IVA, originato da fatture soggettivamente inesistenti. Se la ricorrente avesse acquistato le merci direttamente dal fornitore comunitario non avrebbe potuto beneficiare di alcun credito d'imposta, perché il fornitore comunitario avrebbe dovuto emettere fattura non imponibile, mentre la ricorrente avrebbe dovuto registrare l'IVA della fattura sia a debito che a credito neutralizzandola (reverse charge).

Quanto all'eccepita mancanza della prova sulla vendita sottocosto secondo la quale i verbalizzanti e l'Ufficio non avrebbero compiuto alcun riscontro con il listino prezzi ufficiale, la Commissione richiama il foglio 56 del PVC dal quale si legge che al fine di dimostrare la competitività dei prezzi di acquisto praticato dalle cartiere sono stati effettuati raffronti tra le fatture di Multimedia. con quelle ufficiali Sony Italia e Samsung Italia rilevate dalla contabilità VARGO; inoltre, dal foglio n. 22 del PVC si rileva che nelle comunicazioni telefoniche intercettate è lo stesso Go. che ostenta nei confronti di un cliente "di avere prezzi mediamente sotto il 20 - 25% del prezzo di mercato". In fase istruttoria è stato comunque accertato che le merci sono state vendute a VARGO ad un prezzo inferiore rispetto alla media e che la medesima non ha sostenuto spese di trasporto e assicurazione che sono rimaste a carico dell'organizzazione (cfr. fogli 43 e 49 del PVC).

Punto 6- Eccepita irrilevanza della ipotetica frode carosello nei confronti del cessionario.

La ricorrente sostiene di essere esente da responsabilità perché in buona fede. La società ricorrente ha versato l'IVA; ha annotato in contabilità le fatture di acquisto, ha liquidato e versato il tributo indiretto, ha computato i costi di acquisto dei beni quali componenti negativi del reddito d'impresa e ha dichiarato fedelmente il reddito d'esercizio e l'ammontare delle operazioni imponibili ai fini IVA.

A giudizio di questa Commissione è oggettivo che VARGU srl abbia utilizzato a proprio vantaggio i documenti fittizi come fonte di credito IVA e come fonte di detrazione imponibile ai fini delle imposte dirette. La Suprema Corte, anche in aderenza alla normativa comunitaria, è concorde nell'affermare che il contribuente non possa addurre, quale elemento di contrasto ai dati in possesso dell'Amministrazione, la propria buona fede o il non aver partecipato agli accordi fraudolenti. A parere della Corte, nelle ipotesi in cui le fatture risultino non solo soggettivamente ma anche oggettivamente inesistenti, sia la mancata conoscenza degli accordi intercorsi con le altre società interessate alla

vendita, che la correttezza della contabilità del soggetto passivo non possono "costituire comodo alibi per giustificare una violazione f scale"(cfr. Cass. n.2847/2008).

In tema di fatture per operazioni inesistenti, l'infrazione fiscale si configura per il solo fatto oggettivo che il contribuente con il proprio comportamento doloso o colposo, abbia determinato il rischio per l'Amministrazione di non conseguire il pagamento dell'imposta effettivamente dovuta.

Anche se la contribuente avesse dimostrato di essere in buona fede e di non essere partecipe degli accordi fraudolenti, la circostanza sarebbe stata egualmente irrilevante agli effetti dell'iter decisionale della controversia. Invero, ciò che rileva agli effetti fiscali in genere e dell'IVA in specie, è il solo fatto dell'infrazione (cfr. Cass. n. 8959/2003 e Cass. n. 1950/2007).

Nel caso concreto, la dolosità del comportamento della società VARGO srl è stata acclarata anche in sede penale giacché la truffa ai danni dello Stato è un reato doloso, attuato in modo consapevole. Pertanto, a giudizio di questa Commissione, tutte le attività costituenti reato sono state commesse a vantaggio della società e non a titolo personale del sig. Go.

Per quanto riguarda, infine, la detrazione dell'IVA di € 6.347,27 (anno 2005) relativa a sei fatture ricevute dai propri clienti per premi di fine anno per l'importo imponibile di € 31.736,37 (pag. 89 del PVC), la Commissione ritiene legittimo il recupero operato dall'Ufficio in quanto trattasi di operazioni riconducibili a cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 633/72, che per espressa previsione normativa sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA e perciò IVA indebitamente detratta (cfr. Cass. n. 5006/2007 secondo la quale ove il giudice di merito accerti in fai che non si tratta di sconti ma di un premio di fine anno, non spetta alcuna detrazione).

Per quanto sopra esposto la commissione rigetta i ricorsi riuniti avverso gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2005 e 2006.

Per quanto riguarda i ricorsi RGR n. 596/11 e RGR n. 767/11, la società VARGO srl ha impugnato le cartelle di pagamento lamentando la carenza del presupposto d'imposizione ai fini delle imposte sul reddito avendo la CTR di Milano annullato tale rilievo in riferimento agli accertamenti (scaturiti dal medesimo verbale) relativi agli anni 2003 e 2004; ha eccepito, inoltre, l'illegittimità anche dell'iscrizione IVA per infondatezza degli atti prodromici.

La Commissione, dato atto che le cartelle impugunate riguardano i periodi d'imposta 2005 e 2006 e che le stesse sono state regolarmente notificate (nulla è stato eccepito al riguardo), osserva che le iscrizioni a ruolo sono state eseguite ai sensi dell'art. 15, comma 1 del DPR n. 692/73 e art. 23 del D.Lgs n. 46/1999 per accertamenti non definitivi; correttamente l'Ufficio ha iscritto a ruolo la metà degli ammontari corrispondenti ai maggiori imponibili accedi. Le iscrizioni a ruolo e le conseguenti cartelle emesse da EQUITALIA scaturiscono da due accertamenti non definitivi (periodi 2005 e 2006) perché impugnati; non vi è alcun dubbio sul corretto operato dell'Ufficio e sulla legittimità delle cartelle di pagamento a nulla rilevando la decisione della CTR che riguarda gli anni d'imposta 2003 e 2004; in verità, poiché le cartelle possono essere impugunate solo per vizi propri (se precedute da accertamento), non essendo le medesime affette da vizi, i due ricorsi sono inammissibili.

Quanto al ricorso RGR n. 529/11 con il quale la società VARGO srl ha impugnato la cartella di pagamento n. 03320110000395734 emessa da EQUITALIA ESATRI che ha

chiesto il pagamento degli interessi maturati sul ½ delle somme accertate e sospese durante il primo grado di giudizio, la Commissione ritiene infondata l'eccezione della ricorrente seconda la quale il ruolo sarebbe illegittimo perché emesso a titolo straordinario e non ordinario in assenza di qualsiasi pericolo per la riscossione,

La Commissione osserva che VARGO srl risulta essere in liquidazione ed aver ceduto parte del ramo d'azienda e che le azioni esecutive sono state intraprese da EQUITALIA in quanto parte ricorrente non ha soddisfatto la pretesa impositiva scaturita dall'iscrizione a ruolo in pendenza di ricorso; ne consegue che tali elementi giustificano a pieno titolo l'iscrizione a titolo straordinario.

La Commissione ritiene infondata anche la richiesta di parte relativa alla non debenza degli interessi maturati sulle somme sospese durante il primo grado di giudizio limitatamente al quantum deciso dalla CTR di Milano. Invero, l'art. 68 del D.Lgs n. 546/92, concernente la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, prevede che nel primo grado di giudizio venga iscritto un mezzo delle maggiori imposte accertate e che qualora il contribuente faccia istanza di sospensione, provando il fumus boni iuris ed il periculum in mora, la CTP può sospendere la riscossione con Ordinanza i cui effetti vengono assorbiti dalla successiva decisione.

Orbene, nel caso in esame il giudice di primo grado ha confermato la piena legittimità degli accertamenti impugnati per gli anni 2003 e 2004 per cui correttamente l'Ufficio ha chiesto il pagamento degli interessi maturati sulle somme sospese.

Quanto alla doglianza che l'Ufficio non avrebbe data tempestiva attuazione alla sospensione a fronte dell'Ordinanza datata 29/06/2009 per cui non sarebbero dovuti gli interessi, la Commissione rileva che in data 21/07/2009 l'Ufficio, in ottemperanza del disposto dell'Organo giudicante, ha emesso i provvedimenti di sospensione (si vedano gli allegati 3 e 4); rileva, inoltre, che EQUITALIA ha notificato alla ricorrente la cartella di pagamento n. 0330090005715873, conseguente all'iscrizione a ruolo in pendenza di ricorso in CTP in virtù della sospensione concessa, e che ha proceduto all'azione esecutiva solo a seguito di rigetto dei due ricorsi per gli anni 2003 e 2004; ne consegue che il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Per tutti i motivi sopra esposti, la Commissione rigetta i cinque ricorsi riuniti per connessione oggettiva e soggettiva e condanna la società ricorrente al pagamento della somma complessiva di € 2000,00 a favore dell'Ufficio.

DISPOSITIVO

La Commissione rigetta i ricorsi riuniti e condanna la società ricorrente al pagamento della somma di € 2000,00 a favore dell'Ufficio.